



AUTORITÀ DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO e GHIRLA

Via Fusina 17 - 22060 Campione d'Italia (CO) / C.F. - 95079130134

Telefono 0041.91.649.45.01 Fax 0041.91.649.45.03

e-mail: info@autoritabacinoceresio.it / www.autoritabacinoceresio.it

Approvato con delibera di assemblea n. 2 del 16 marzo 2017

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI
DEMANIALI LIMITATE E TEMPORANEE.

Campione d'Italia, lì 04/10/2016



AUTORITÀ DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO e GHIRLA

Via Fusina 17 - 22060 Campione d'Italia (CO) / C.F. - 95079130134

Telefono 0041.91.649.45.01 Fax 0041.91.649.45.03

e-mail: info@autoritabacinoceresio.it / www.autoritabacinoceresio.it

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DEMANIALI LIMITATE E/O TEMPORANEE.

* * * * *

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - DEFINIZIONE DI CONCESSIONE DEMANIALE LIMITATA E/O TEMPORANEA

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE LIMITATA E/O TEMPORANEA

ART. 4 - RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE LIMITATA E/O TEMPORANEA

ART. 5 - PROCEDURA DI RILASCIO

ART. 6 - CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

ART. 7 - ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

ART. 8 - RINUNCIA

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

ART. 10 - NORMA FINALE

* * * * *



AUTORITÀ DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO e GHIRLA

Via Fusina 17 - 22060 Campione d'Italia (CO) / C.F. - 95079130134

Telefono 0041.91.649.45.01 Fax 0041.91.649.45.03

e-mail: info@autoritabacinoceresio.it / www.autoritabacinoceresio.it

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio di Concessioni Demaniali limitate e/o temporanee in conformità a quanto previsto dall'art.18 - *durata delle concessioni* - comma 3 del Regolamento Regionale nr. 9 del 27/10/2015 (BURL nr.44 del 30/10/2015).

Art. 2 - Definizione di concessione demaniale limitata e/o temporanea.

1. Le concessioni demaniali limitate e/o temporanee sono quelle finalizzate alle occupazioni contingenti per un periodo da un minimo di 12 ore (1/2 giornata) sino ad un massimo di 4 anni meno un giorno.

2. Le concessioni demaniali limitate e/o temporanee hanno un uso esclusivo e per solo esigenze limitate e temporanee che non comportino alterazione, mutamenti e modifiche dello stato dei luoghi permanenti.

Art. 3 - Durata della concessione demaniale limitata e/o temporanea.

1. La concessione per occupazione demaniale limitata e/o temporanea può avere una durata compresa da un minimo di 12 ore (1/2 giornata) sino ad un massimo di 4 anni meno un giorno.

Art. 4 - Richiesta di concessione demaniale limitata e/o temporanea.

1. Chiunque può presentare richiesta. La richiesta deve essere in marca da bollo.

2. La domanda per il rilascio della concessione deve indicare almeno:

- a) generalità del richiedente;
- b) individuazione dell'area e/o del bene demaniale;
- b) destinazione d'uso;
- c) durata e termini della concessione richiesta;

3. Il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione:

- a) planimetria in scala adeguata con evidenziata la posizione dell'area oggetto di domanda di concessione rispetto ai punti fissi o ad altre concessioni limitrofe già chiaramente posizionate;
- b) documentazione fotografica dell'area richiesta;
- c) eventuali documenti attestanti precedenti concessioni ovvero autorizzazioni;

Art. 5- Procedura di rilascio.

1. L'istanza deve essere affissa per minimo sette giorni consecutivi all'albo dell'Autorità.

2. Le eventuali osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 giorno dalla data di pubblicazione.

3. L'Autorità può evitare la pubblicazione qualora la concessione richiesta sia per periodi limitati (non oltre i 10 giorni) o in caso d'emergenza o per altre valide motivazioni indicate chiaramente, all'atto della richiesta.

4. L'Autorità può acquisire il parere (da recepire entro 15 giorni dalla data di richiesta) del Comune interessato dalla richiesta di concessione e quello di eventuali altri enti coinvolti.

5. La Concessione è rilasciata entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il termine viene interrotto se l'istanza originaria è subordinata alla presentazione di integrazioni.



AUTORITÀ DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO e GHIRLA

Via Fusina 17 - 22060 Campione d'Italia (CO) / C.F. - 95079130134

Telefono 0041.91.649.45.01 Fax 0041.91.649.45.03

e-mail: info@autoritabacinoceresio.it / www.autoritabacinoceresio.it

Art. 6- Contributo di concessione.

1. Le Concessioni sono assentite previo pagamento di oneri concessori così come previsto e regolamentato dal R.R. 9/2015.

2. Il canone di concessione è determinato in relazione del tempo di effettiva occupazione calcolato in giorni, fatta salvo comunque il versamento del canone minimo di €100,00 (euro cento/00).

3. Il canone deve essere corrisposto secondo i modi, tempi e termini stabiliti dall'Autorità all'atto del rilascio della concessione.

4. Non è dovuto il rimborso del canone concessorio versato a seguito di rinuncia del Concessionario per motivi non imputabili all'Autorità.

5. Le istanze inoltrate da Enti e/o associazioni con finalità pubbliche (a solo titolo indicativo e non esaustivo: feste, manifestazioni, cerimonie, fiere, ricorrenze, ect.) possono prevedere il contributo gratuito.

Art. 7- Adempimenti del concessionario.

1. il concessionario deve esporre in prossimità dell'area in concessione cartello ben visibile con indicazione del titolo d'uso.

2. in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti dalla concessione rilasciata viene meno il diritto di concessione.

3. è fatto obbligo al concessionario comunicare ogni eventuale cambiamento e/o modifica delle informazioni riportate nell'istanza originaria.

4. non è consentita, in nessun caso, la cessione a terzi della concessione.

5. non è consentito occupare un area diversa da quella richiesta ne con strutture diverse da quelle indicate nell'istanza.

6. la non osservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta l'immediata decadenza della concessione demaniale.

Art. 8- Rinuncia.

1. la rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta all'Autorità ed il concessionario deve provvedere a ripristinare l'area allo stato originario dei luoghi.

Art. 9- Responsabilità.

1. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dall'Autorità nei riguardi del Concessionario e delle strutture, mezzi o unità di navigazioni presenti nell'area occupata in concessione.

2. non sono riconducibili all'Autorità responsabilità per danni ed impedimenti conseguenti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

3. I concessionari sono responsabili di eventuali danni e/o impedimenti causati a terzi.

Art. 10- Norma finale.

Per tutto quanto non indicato ed esplicitamente precisato nel presente regolamento, si rimanda alle norme e leggi vigenti in materia.

* * * * *